

Misure di conservazione sito specifiche del Sito di importanza comunitaria “Po Morto di Carignano” Cod. IT1110025



Responsabile del Procedimento:
Ippolito Ostellino

Redattori

Area tecnica:
Roberto Damilano
Sandra Buzio
Manuela Genesisio

*Con la collaborazione
del Servizio Vigilanza:*
Dino Genovese
Fabrizio Nobili
Monica Pogliano
Alberto Tamietti

Febbraio 2016

SOMMARIO

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1: (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)	3
TITOLO II: MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI NEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT110025 “PO MORTO DI CARIGNANO”.	3
Art. 2. (Disposizioni generali).....	3
Art. 3. (Divieti)	5
Art. 4. (Obblighi)	6
Art. 5. (Attività da promuovere e buone pratiche).....	8
Art. 6. (Monitoraggi e piani di azione)	9
TITOLO III: ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE.....	10
Misure specifiche per il SIC IT110025 “Po Morto di Carignano”	10
Art. 7. (Divieti)	10
Titolo IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT110025 “PO MORTO DI CARIGNANO”	11
Art. 8. (Ambito di applicazione).....	11
CAPO I AMBIENTI FORESTALI	11
Art. 9 (Disposizioni generali).....	11
Art. 10 (Divieti)	11
Art. 11 (Obblighi)	12
Art. 12 (Attività da promuovere e buone pratiche).....	14
Art. 13 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito)	14
Art. 14 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)).....	15
CAPO II: Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere	16
Art. 15 Divieti.....	16
Art. 16 Obblighi	17
Art. 17 Attività da promuovere e buone pratiche.....	17
Art. 18 Norme per i laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> (3150).....	18
CAPO III: Ambienti delle acque correnti.....	19
Art. 19 Divieti.....	19
Art. 20 Obblighi	20
Art. 21 Attività da promuovere e buone pratiche.....	21
Art. 22 Norme per la vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3240).....	22

Titolo IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110025 "PO MORTO DI CARIGNANO"	24
Art. 23 Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture	24
TITOLO V MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE	26
UCCELLI	26
Art. 24 Norme per i siti con presenza di <i>Alcedo Atthis</i> e <i>Merops apiaster</i>	26
Art. 25 Norme per i siti con presenza di <i>Anas clypeata</i> , <i>Anas Crecca</i> , <i>Anas strepera</i>	26
Art. 26 Norme per i siti con presenza di <i>Ardea purpurea</i>	26
Art. 27 Norme per i siti con presenza di <i>Aythya fuligula</i> e <i>Aythya nyroca</i>	26
Art. 28 Norme per i siti con presenza di <i>Chlidonias niger</i> , <i>Circus aeruginosus</i> , <i>Circus cyaneus</i> , <i>Gavia arctica</i>	27
Art. 29 Norme per i siti con presenza di <i>Columba oenans</i>	27
Art. 30 Norme per i siti con presenza di <i>Lanius collurio</i>	27
Art. 31 Norme per i siti con presenza di <i>Egretta garzetta</i> e <i>Nycticorax nycticorax</i>	27
Art. 32 Norme per i siti con presenza di <i>Podiceps cristatus</i>	27
ANFIBI	28
Art. 33 Norme per i Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - <i>Pelobates fuscus</i> , <i>Triturus carnifex</i> , <i>Hyla (arborea) intermedia</i> , <i>Rana dalmatina</i> , <i>Bufo viridis</i> e <i>Rana lessonae</i>	28
RETTILI	28
Art. 34 Norme per i siti con presenza di <i>Lacerta (viridis) bilineata</i> e <i>Podarcis muralis</i>	28
MAMMIFERI	28
Art. 35 Norme per i siti con presenza di <i>Muscardinus avellanarius</i>	28
PESCI	29
Art. 36 Norme per i Siti con presenza di <i>Barbus plebejus</i> , <i>Cobitis bilineata</i> , <i>Telestes muticellus</i>	29
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 37 Norme applicabili	30
ALLEGATI	31
ALLEGATO A	31
Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel SIC IT1110025 "Po Morto di Carignano"	31
Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive	32
Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche	33
ALLEGATO B: specie alloctone invasive	34
1. Specie animali alloctone	34
2. Specie vegetali alloctone	34

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione sito specifiche, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Po Morto di Carignano” Cod. IT1110025, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Po Morto di Carignano” che fa parte della Rete Natura 2000 del Piemonte.
3. Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a. obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b. attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sito specifiche:
 - a. integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del sito Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b. integrano le previsioni contenute nelle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014;
 - c. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
5. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

TITOLO II: MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI NEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110025 “PO MORTO DI CARIGNANO”.

Art. 2. (Disposizioni generali)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 (SIC) “Po Morto di Carignano” sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie

inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.

2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del sito della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali ricadenti nelle macro tipologie "ambienti forestali", "acque correnti" ed "acque ferme", sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il sito della Rete Natura 2000 è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dal piano di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a. manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo V, Capo II del presente provvedimento;
 - b. manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 3. non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c. recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali ed industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti; a tale fine le pertinenze sono individuate come definite negli strumenti urbanistici vigenti;
 - d. realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e. realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - f. realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g. interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o

strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 30.

Art. 3. (Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 "Po Morto di Carignano" Cod. IT1110025 è fatto divieto di:
 - a. uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b. effettuare foraggiamento dissuasivo od attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio od eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c. eliminare od alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
 - d. effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - e. bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - f. realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - g. abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera a);
 - h. abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - i. svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
 - j. irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

- che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- k. introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - l. effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) sono subordinati a preventiva valutazione di incidenza, fino alla eventuale definizione di modalità di gestione tramite specifico Piano di Gestione;
 - m. introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
 - n. svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
 - o. svolgere manifestazioni, raduni od eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - p. realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - q. realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
 - r. accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

Art. 4. (Obblighi)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" è fatto obbligo di:
 - a. utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
 - b. conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett. e);
 - c. regolamentare la navigazione a motore su fiumi e laghi, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione;
 - d. garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno ed altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma

dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e. mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione od in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni ed utilizzo di cavi isolati in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci ed ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f. richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g. sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) od il rinnovo delle concessioni in essere;
- h. in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle

Art. 5. (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110025 “Po Morto di Carignano” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a. attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b. tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c. attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all’uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l’attuazione delle misure del presente atto;
 - d. promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - e. ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - f. attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell’abbandono di pratiche colturali;
 - g. attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - h. redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - i. esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - j. minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - k. rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - l. contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - m. riduzione dell’impatto dell’illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 “*Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche*”, perseguendo i seguenti obiettivi:
 1. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 2. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d’onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - n. accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;

- o. realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - p. individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - q. porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - r. registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - s. registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a. interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b. porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6. (Monitoraggi e piani di azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
 - a. raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b. definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
 - c. predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d. attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - e. individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati ed a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III: ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

Misure specifiche per il SIC IT1110025 “Po Morto di Carignano”

Art. 7. (Divieti)

1. Nel SIC IT1110025 “Po Morto di Carignano”, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110025 "PO MORTO DI CARIGNANO"

Art. 8. (Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il sito della Rete Natura 2000 "Po Morto di Carignano", così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali ricadenti nelle macro tipologie "ambienti forestali", "acque correnti" ed "acque ferme", i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione sito specifiche.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, III, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I AMBIENTI FORESTALI

Art. 9 (Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione di piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nel sito della Rete Natura 2000 "Po Morto di Carignano" con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 9 e 10, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 10 (Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" è vietato:
 - a. effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b. effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c. transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d. percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e. il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;

- f. rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 11 (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" è fatto obbligo di:
 - a. nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - b. nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - c. nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - d. le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - e. i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti;
 - f. i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 23 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
 - g. qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno;
 - h. in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte);
 - i. fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 2 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 25 per cento;
 - j. a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
 - k. gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.
2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:
 - a. fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
 - b. a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a

- specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- c. è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
 - d. è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
 - e. sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
 - f. in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
 - g. a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.
3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel sito della Rete Natura 2000 "Po Morto di Carignano" con ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a. gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica, fatta eccezione per l'impiego di sistemi di lotta biologica per contrastare patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione;
 - b. gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
 - c. l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
 - d. la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
 - e. l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - f. la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
 - g. qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota. E' fatto salvo quanto disposto per le ZPS all'art. 8, comma 2, lett a bis) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Periodi diversi potranno essere individuati nei piani di gestione;
 - h. a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri ed un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 12 (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a. gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b. il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c. il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d. l'individuazione ed il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e. il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 13 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a. alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b. alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c. alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d. specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - e. specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f. specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'art.

- 4 del vigente regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Una volta che un albero destinato all'invecchiamento indefinito sia caduto al suolo dovrà comunque essere conservato e, in occasione del successivo intervento selvicolturale, dovrà essere identificato e rilasciato un ulteriore albero secondo i criteri precedentemente illustrati.
 4. Gli alberi vivi rilasciati sono conteggiati nel novero delle piante da rilasciare nelle diverse forme di governo ammesse dalle presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche.
 5. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a. gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b. individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c. mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d. mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e. conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 14 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

1. Divieti:
 - a. creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b. qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli riportati al comma 2, finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile.
2. Obblighi:

Gli interventi di cui al comma 1, finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile, devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti specifiche:

 - a. in caso di moria del popolamento, il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - b. in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti il rilascio del legno in bosco ove possibile;
 - c. nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;
 - d. per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;

- e. negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - f. la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a. favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
 - b. riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - c. creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - d. non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
 - e. contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - f. conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
 - g. mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II: Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 15 Divieti

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" con ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a. prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti ed allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b. nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile;
 - c. eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati

al momento dell'approvazione delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);

- d. sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
- e. l'uso di mezzi a motore su bacini lacustri di superficie inferiore ai 70 ettari, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica;
- f. wakeboarding in bacini lacustri di dimensioni inferiori ai 400 ettari;
- g. navigazione a remi nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- h. accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- i. pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di zone umide laddove individuate e protette nell'ambito del piano di gestione; il soggetto gestore garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata; fino all'approvazione de piano di gestione, il pascolo ed il transito con ungulati domestici in prossimità di zone umide, è sottoposto a valutazione di incidenza da parte del soggetto gestore;
- j. utilizzare e spandere fanghi di depurazione ed effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di zone umide.

Art. 16 Obblighi

- 1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, nel sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" con ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a. rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
 - b. nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
 - c. rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - d. nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e. nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 17 Attività da promuovere e buone pratiche

- 1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a. la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b. la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c. la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d. l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e. l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;

- f. il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - g. il mantenimento od il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - h. previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - i. gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento ed alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - j. la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
 - k. interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - l. il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - m. l'adozione di accorgimenti tecnici per motori ed imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti ed impiego di scafi in grado di generare limitata ondità.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a. il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornamentiche;
 - b. gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna ed altra fauna acquatica alloctona.

Art. 18 Norme per i laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (3150)

1. Divieti:
- a. prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
 - b. alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c. prelievi od immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
 - d. immissioni idriche dirette od indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
 - e. realizzazione di strutture turistico - ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.
2. Obblighi:
- a. il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità

strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat ed approvati dal soggetto gestore;

- b. controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c. controllo ed eliminazione di specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a. in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque;
- b. in laghi e paludi dotati di emissari naturali od artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi;
- c. incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

CAPO III: Ambienti delle acque correnti

Art. 19 Divieti

- 1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" con ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
 - a. alterare significativamente e/o in modo repentino il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti ed habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b. uso di erbicidi e di pirodiserbo e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c. intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
 - d. navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani o previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - e. accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
 - f. realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti ed

infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;

- g. accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 20 Obblighi

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" con ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:

- a. in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere ed opere spondali, longitudinali o trasversali, attraversamenti di strade ed altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica od una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b. opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati ed in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c. la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni.Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

- 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota. Periodi diversi potranno essere individuati nel Piano di Gestione;
- 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d. creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, nel sito della Rete Natura 2000 "Po Morto di Carignano" con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a. realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b. eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c. nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti ed attività che comportino la modifica dell'ambiente del corso d'acqua e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- d. nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 21 Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a. controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b. interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c. all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d. mantenimento di alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e. gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette ad interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f. interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g. ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h. razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i. favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;

- j. richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
 - k. creazione di fasce tampone di prato stabile od arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
 - l. rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - m. individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - n. contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - o. nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a. puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario od idonea alla riproduzione, all'alimentazione ed alla sosta di specie ornitiche;
 - b. piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 22 Norme per la vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3240)

1. Divieti:
- a. effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti ed infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b. nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - c. transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza ed antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
 - d. limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
 - e. fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
 - f. effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali od alvei fluviali e torrentizi;
 - g. asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva od erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.
2. Obblighi:
- a. mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.
3. Buone pratiche:

- a. acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto od affitto a lungo termine;
- b. gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c. promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d. limitazioni alla permanenza ed al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Titolo IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110025 "PO MORTO DI CARIGNANO"

Art. 23 Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture

1. È vietato:

- a. l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b. nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c. nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d. nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e. nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f. durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g. durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a. gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b. nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili, non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a. realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;
- b. realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa

- in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c. informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
 - d. controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
 - e. regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
 - f. ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni);
 - g. conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
 - h. ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, *ex novo*, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
 - i. ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroteri;
 - j. ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, *ex novo*, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
 - k. ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, *ex novo*, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

TITOLO V MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

UCCELLI

Art. 24 Norme per i siti con presenza di *Alcedo Atthis* e *Merops apiaster*

(La prima è sedentaria e nidificante in Regione; per la nidificazione necessita di pareti nude sabbiose o argillose, o comunque a consistenza non troppo compatta, in cui scavare il nido, e di raccolte d'acqua non troppo distanti in cui pescare; talvolta utilizza anche cavità naturali o artificiali in pareti verticali; in migrazione e svernamento frequenta tutte le zone umide che gli consentano di pescare da posatoi sporgenti sull'acqua)

1. Divieti:
 - a. Artificializzazione delle sponde di fiumi laghi e stagni, fatti salvi progetti connessi a esigenze di sicurezza idraulica, da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza.
 - b. Nei periodi di nidificazione è vietata la distruzione di siti di nidificazione accertati, anche in relazione a lavorazioni di materiali inerti derivanti da attività estrattiva.
2. Buone pratiche:
 - a. Realizzazione di siti riproduttivi artificiali (ad esempio: argini in materiale misto, fangoso-sabbioso, meglio se a vari strati con pareti verticali riparate dai venti dominanti e a contatto con l'acqua).

Art. 25 Norme per i siti con presenza di *Anas clypeata*, *Anas Crecca*, *Anas strepera*.

(Svernanti in regione, necessitano di acque ferme o debolmente correnti con rami e tronchi che utilizzano come posatoi e rifugio.)

1. Divieti:
 - a. Rimozione di alberi e rami caduti nello specchio d'acqua, nelle zone di sosta per svernamento accertate.
2. Buone pratiche:
 - a. Adottare misure per evitare l'eccessivo disturbo antropico dovuto a pescatori, barche, attività di canottaggio, ecc.

Art. 26 Norme per i siti con presenza di *Ardea purpurea*

(Migratrice nidificante; nidifica in zone umide con fragmiteti e tifeti maturi e fitti, in boschetti igrofilii (saliceti, ontaneti) su terreni paludosi con acque basse).

1. Divieti:
 - a. Eliminazione e danneggiamento dei canneti e di formazioni vegetali igrofile ove la specie nidifica.
 - b. Disturbo antropico in periodo di nidificazione, comprese attività di pesca, fotografia, birdwatching, fatti salvi motivi di ricerca, previo assenso del soggetto gestore.
2. Buone pratiche:
 - a. Costituzione di zone umide idonee alla nidificazione con impianti a *Phragmites*.

Art. 27 Norme per i siti con presenza di *Aythya fuligula* e *Aythya nyroca*

(Svernante, frequenta corpi d'acqua dolce naturali e bacini artificiali, non ama le acque troppo profonde ed oligotrofiche, i corsi d'acqua a scorrimento veloce e gli ambienti acquatici suscettibili di variazioni di livello)

1. Divieti:
 - a. Divieto di variazione significativa e/o repentina del livello idrologico di laghi e zone umide ove le specie nidificano in periodo riproduttivo.

Art. 28 Norme per i siti con presenza di *Chlidonias niger*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Gavia arctica*

1. Si tratta di specie la cui presenza nel sito è da ritenere accidentale e rara, non nidificanti. Per esse valgono le norme per gli ambienti forestali (Capo I), per gli ambienti delle acque ferme, palufi e torbiere (Capo II) e per gli ambienti delle acque correnti (Capo III).

Art. 29 Norme per i siti con presenza di *Columba oenans*

1. Divieti:
 - a. Abbattimento di alberi con cavità idonee alla nidificazione della specie.

Art. 30 Norme per i siti con presenza di *Lanius collurio*

(Specie migratrice regolare e nidificante, localizzata in Regione; occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustive e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche semi-aride)

1. Obblighi:
 - a. Mantenimento delle formazioni cespugliate e arbustive con dominanza di essenze fruticose.
 - b. Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, soprattutto attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali.
2. Buone pratiche:
 - a. Ricostituzione di siepi, filari idonei alla nidificazione e sosta della specie.

Art. 31 Norme per i siti con presenza di *Egretta garzetta* e *Nycticorax nycticorax*

(Specie Nidificanti, migratrici regolari e parzialmente svernanti, frequentano le zone umide con bassi fondali e poca vegetazione emergente o galleggiante sull'acqua: fiumi, torrenti, paludi, laghi)

1. Divieti:
 - a. Divieto di accesso dalle sponde e dal corpo idrico nel periodo riproduttivo (marzo – luglio), nei siti riproduttivi segnalati dal soggetto gestore.

Art. 32 Norme per i siti con presenza di *Podiceps cristatus*

1. Divieti:
 - a. Rimozione di alberi e rami caduti nello specchio d'acqua, nei periodi di nidificazione e nelle zone di nidificazione accertate.
 - b. Divieto di variazione significativa e/o repentina del livello idrologico di laghi e zone umide ove la specie nidifica in periodo riproduttivo.
2. Buone pratiche:
 - a. Adottare misure per evitare l'eccessivo disturbo antropico dovuto a pescatori, barche, attività di canottaggio, ecc.

ANFIBI

Art. 33 Norme per i Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*, *Bufo viridis* e *Rana lessonae*.

1. Divieti:
 - a. distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b. asciutta di piccoli specchi d'acqua nel periodo da febbraio a giugno compresi;
 - c. introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - d. utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Obblighi:
 - a. cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b. monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c. adozione di misure per la difesa delle specie dai predatori, in particolare da ittiofauna e gamberi alloctoni:
 - creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri);
 - in alternativa, qualora possibile, bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).
3. Buone pratiche:
 - a. creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
 - b. mantenimento di piccoli stagni e pozze per abbeverata;
 - c. ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
 - d. creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

RETTILI

Art. 34 Norme per i siti con presenza di *Lacerta (viridis) bilineata* e *Podarcis muralis*

1. Per queste specie valgono le norme per gli ambienti agricoli di cui al Capo V delle misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

MAMMIFERI

Art. 35 Norme per i siti con presenza di *Muscardinus avellanarius*

1. Divieti:
 - a. riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;
 - b. distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.
2. Obblighi:
 - a. gestione conservativa per *Muscardinus avellanarius* della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivi;
 - b. conservazione di alberi maturi e/o con cavità per *Muscardinus avellanarius*;
 - c. negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.
3. Buone pratiche:

- a. riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;
- b. attivare quanto prima lotta attiva alla specie *Sciurus carolinense* in competizione specifica con la specie.

PESCI

Art. 36 Norme per i Siti con presenza di *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Telestes muticellus*.

- 1. Obblighi:
 - a. Conservare i corsi d'acqua e le aree con elementi morfologici idonei alla riproduzione, preservando la naturalità degli alvei;
 - b. In caso di interventi spondali o in alveo di messa in sicurezza, per motivi di pubblica utilità e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, devono essere concordate con l'ente gestore tempistiche e modalità di prelievo di materiali inerti in modo da non interferire con i periodi riproduttivi e non distruggere le aree di frega.
- 2. Buone pratiche:
 - a. approfondire la ricerca riguardo l'ecologia delle specie;
 - b. aggiornare i dati riguardanti l'attuale distribuzione delle popolazioni;
 - c. gestire attivamente gli habitat relitti con interventi di recupero qualitativo delle acque e con la rinaturalizzazione degli elementi naturali compromessi;
 - d. censire, monitorare, ridurre ed eliminare eventuali scarichi fognari non collettati nei corsi d'acqua in cui sono presenti le specie, con particolare riguardo al monitoraggio sulla presenza di prodotti chimici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione vengono applicate le specifiche normative di settore comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel SIC IT1110025 “Po Morto di Carignano”.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none">• Vegetazione ripariale arborea• Cespuglieti temperati	3240, 91E0*
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none">• Stagni e paludi• Laghi	3150
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none">• Vegetazione ripariale arborea• Acque correnti	3240, 91E0*,

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

1. Specie riferite all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, inserite in tabella 3.2 del formulario standard

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
B	A229	<i>Alcedo atthis</i>
B	A056	<i>Anas clypeata</i>
B	A052	<i>Anas crecca</i>
B	A051	<i>Anas strepera</i>
B	A029	<i>Ardea purpurea</i>
B	A061	<i>Aytys filigula</i>
B	A060	<i>Aythya nyroca</i>
F	1137	<i>Barbus plebejus</i>
B	A197	<i>Chlidonias niger</i>
B	A081	<i>Circus aeruginosus</i>
B	A082	<i>Circus cyaneus</i>
F	5304	<i>Cobitis bilineata</i>
B	A207	<i>Columba oenas</i>
B	A026	<i>Egretta garzetta</i>
B	A002	<i>Gavia arctica</i>
B	A338	<i>Lanus collurio</i>
B	A230	<i>Merops apiaster</i>
B	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>
A	1199	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>
B	A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>
B	A005	<i>Podiceps cristatus</i>
A	1215	<i>Rana latastei</i>
F	5331	<i>Telestes muticellus</i>
A	1167	<i>Triturus carnifex</i>

2. Specie riferite all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE per le quali è stato proposto l'inserimento nella tabella 3.2 del formulario standard

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
-	-	-

3. Altre specie importanti della flora e della fauna, inserite in tabella 3.3 del formulario standard

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
R		<i>Anguis fragilis</i>
A		<i>Bufo bufo</i>
A	1201	<i>Bufo viridis</i>

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
A		<i>Hyla intermedia</i>
R		<i>Lacerta bilineata</i>
M		<i>Lepus europaeus</i>
M	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>
R		<i>Natrix natrix</i>
R	1256	<i>Podarcis muralis</i>
A	1209	<i>Rana dalmatina</i>
A	1207	<i>Rana lessonae</i>

4. Altre specie importanti della flora e della fauna, per le quali è stato proposto l'inserimento in tabella 3.3 del formulario standard

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
-	-	-

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche
Acer campestre

ALLEGATO B: specie alloctone invasive

1. Specie animali alloctone

ENTITÀ	PROBLEMATICHE
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (Rana, o Pelophylax, ridibunda sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	

2. Specie vegetali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e successive modifiche e integrazioni".

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm